

Codice A1820C

D.D. 11 giugno 2026, n. 1122

**N. 1515 Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di una pontile galleggiante del tipo amovibile nell'alveo del Lago di Viverone (BI) antistante l'area censita al N.C.T. mapp.le 777 del Foglio 24 del comune di Viverone. Richiedenti: Sigg. Sozzi Davide e Bormetti Sara.**



**ATTO DD 1122/A1820C/2026**

**DEL 11/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** N. 1515 Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di una pontile galleggiante del tipo amovibile nell'alveo del Lago di Viverone (BI) antistante l'area censita al N.C.T. mapp.le 777 del Foglio 24 del comune di Viverone.  
Richiedenti: Sigg. Sozzi Davide e Bormetti Sara.

In data 26/05/2026 con PEC prot. n° 4079 (prot. di ricevimento n. 24457/A1820C in data 27/05/2026) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, tramite l'Ufficio Gestione Associata Lago di Viverone, l'istanza effettuata dai sigg. Sozzi Davide e Bormetti Sara per l'ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile galleggiante di tipo amovibile avente dimensione di metri 10,00 per 1,50, posizionato nel lago di Viverone, in Comune di Viverone (BI), antistante la proprietà censita al N.C.T. mapp.le 777 del Foglio 24.

All'istanza è allegato il file degli elaborati grafici a firma dal dott. Arch. Gianni Busca in base ai quali è individuata la posa del manufatto sull'area demaniale di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo svolto in data 10 giugno 2026 e dall'esame degli elaborati grafici presentati, la posa del manufatto in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago di Viverone.

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

*determina*

che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché ai sigg. Sozzi Davide e Bormetti Sara, possa essere rilasciata l'autorizzazione per la posa di un pontile galleggiante di tipo amovibile, avente dimensione di metri 10,00 per 1,50, per la stagione nautica, posizionati nel lago di Viverone, in Comune di Viverone (BI), antistante l'area censita al N.C.T. mapp.le 777 del Foglio 24.

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nella documentazione trasmessa subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico dei richiedenti ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle opere stesse;
2. le opere dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 risultare verificate secondo la normativa vigente ed essere assicurate in modo che il loro ancoraggio, non venga meno e dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento del pontile sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre il sistema di ancoraggio dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
3. le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di posa ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono posati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
4. i titolari del presente provvedimento sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della piattaforma mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I soggetti autorizzati dovranno acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

I soggetti autorizzati, prima dell'inizio dei lavori, dovranno ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il funzionario estensore:  
Dott. Michele Cressano

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli